



COMUNE DI SAN GINESIO

(PROVINCIA DI MACERATA)



COPIA DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

AREA TECNICA - URBANISTICA

N.281 del Reg. Data 03-08-2021

Oggetto: CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' A VAS DELLA "VARIANTE PARZIALE AL P.R.G. PER LA DELOCALIZZAZIONE DI UN EDIFICIO COLONICO GRAVEMENTE DANNEGGIATO DAL SISMA 2016"

L'anno duemilaventuno, il giorno tre del mese di agosto, nel proprio ufficio nella sede comunale,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il D.Lgs. n. 267/2000, ed in particolar modo gli artt. 107 e 109;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento Comunale di Contabilità;

VISTA la Direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001 e relative Linee guida della Commissione Europea "Attuazione della Direttiva 2001/42/CE" concernente la valutazione di determinati piani e programmi sull'ambiente;

VISTO il D. Lgs. 3 aprile 2006, n.152 "Norme in materia ambientale";

VISTO il D. Lgs. n. 4/2008 "Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 recante norme in materia ambientale";


VISTA la L. R. del 12 giugno 2007, n.6 "Disposizioni in materia ambientale";

VISTO il D. Lgs. 128 del 29/06/2010, concernente modifiche ed integrazioni al D.Lgs. 152/2006, recante norme in materia ambientale, a norma dell'art. 12 della L. n. 69 del 18/06/2009;

VISTA la L.R. n. 34 del del 05/08/1992 e ss.mm.ii. concernente le norme in materia urbanistica, paesaggistica e di assetto del territorio;

Via Capocastello, 35 – 62026 SAN GINESIO (MC) - Telefono: +39.0733.656022

protocollo@pec.comune.sanginesio.mc.it - info@comune.sanginesio.mc.it - www.comune.sanginesio.mc.it - www.sanginesioturismo.it



VISTA la L.R. n. 6 del 12/06/2007 capo II, concernente la disciplina della procedura di Valutazione Ambientale Strategica;

VISTA la L.R. 9 maggio 2019, n. 11 “Disposizioni in materia di Valutazione di impatto ambientale (VIA)”

VISTA la D.G.R. n. 1647 del 23/12/2019 “approvazione Linee guida regionali per la Valutazione Ambientale Strategica e revoca della D.G.R. 1813/2010”;

VISTA la L.R. n. 25 del 02/08/2017 recante Disposizioni urgenti per la semplificazione e l'accelerazione degli interventi di ricostruzione conseguenti agli eventi sismici del 2016;

VISTA la Legge n. 241 del 07 agosto 1990 e s. m. e integrazioni “Norme sul procedimento amministrativo”, ed in particolare l'art. 14 comma 3 in materia di convocazione della conferenza dei servizi;

DATO ATTO

- che l'edificio di proprietà del sig. Meo Perfetto, è stato gravemente danneggiato dagli eventi sismici del 2016;
- che il gravissimo quadro fessurativo caratterizzato anche da crolli parziali delle strutture portanti verticali, comporta la necessità di provvedere alla demolizione e ricostruzione dell'edificio, non essendo altrimenti possibile ripristinare le condizioni di agibilità;
- che l'immobile risulta schedato all'interno del Censimento dei manufatti extraurbani del PRG;
- che ad oggi l'immobile in oggetto risulta costruito in aderenza ad altro fabbricato invece pienamente agibile;
- da quanto dichiarato che le dimensioni della corte dell'edificio non sono tali da consentire il distacco tra due edifici necessario per garantire agli stessi maggiori condizioni di illuminazione, arieggiamento, salubrità nonché sicurezza;

VISTA la richiesta di Variante al Piano Regolatore pervenuta in data 08/02/2021 al protocollo del Comune di San Ginesio con nota prot. n. 1818;

VISTO il progetto di Variante Urbanistica redatto dall'ing. Giammario Ottavi contenente la seguente documentazione:

- 1) Rich_variante_PRG_VAS_RELAZIONE;
- 2) RELAZIONE GEOLOGICA_COMPATIBILITA' IDRAULICA_VARIANTE PRG_PERFETTO MEO (a firma del Geol. Giammaria Vecchioni);

VISTA la documentazione integrativa trasmessa dal tecnico Ing. Giammario Ottavi, in data 29/04/2021 con nota prot. n. 5192, a seguito della richiesta inoltrata da Area Tecnica –Urbanistica di San Ginesio, contenente i seguenti elaborati:

- 1) INT_VARIANTE_PRG;
- 2) Tavola - 1 int;
- 3) Tavola - 2 int

PREMESSO:

- che il Comune di San Ginesio, in qualità di Autorità Procedente, ha convocato in data 21 maggio 2021 con nota prot. n. 6091 la conferenza dei servizi decisoria in modalità asincrona finalizzata all'adozione della “*VARIANTE PARZIALE AL P.R.G. PER LA DELOCALIZZAZIONE DI UN EDIFICIO COLONICO GRAVEMENTE DANNEGGIATO DAL SISMA 2016*”;
- che i soggetti invitati a partecipare alla conferenza in qualità di “soggetti competenti in materia ambientale (SCA)” erano i seguenti:
 - Provincia di Macerata Settori 9 e 10 – Territorio e Ambiente;
 - Regione Marche Settore Difesa del Suolo - Genio Civile;
 - Asur Marche Area Vasta n.3 di Macerata;
 - A.ATO N.4;
 - TENNACOLA s.p.a.;
- che in seguito alla richiesta di integrazione da parte della Provincia di Macerata e alla successiva consegna degli elaborati da parte dei progettisti, per consentire a tutti i soggetti invitati di consultare gli elaborati aggiuntivi è stato disposto il rinvio della scadenza per la conclusione della Conferenza dei Servizi fissando il nuovo termine al 28 giugno 2021;
- che i seguenti enti /uffici, amministrazioni all'interno della Conferenza dei Servizi hanno trasmesso via PEC le proprie determinazioni come appresso riportato:
 - *Asur Marche Area Vasta n.3 di Macerata, (prot. n. 6571 del 03/06/2021);*
 - *Tennacola s.p.a. (parere prot. n. 6788 del 08/06/2021);*
 - *Provincia di Macerata:*
 - *Contributo di competenza per la procedura di verifica di assoggettabilità a VAS prot. n. 7402 del 22/06/2021;*
 - *Decreto Presidenziale n. 131 Del 07/06/2021 - prot. n. 7562 23/06/2021;*

DATO ATTO che i seguenti enti /uffici, amministrazioni:

- A.ATO N.4;
- Regione Marche Settore Difesa del Suolo - Genio Civile;

non sono risultati presente, né hanno inviato un parere tramite comunicazione PEC o altro mezzo.

VISTO e richiamato il Verbale di chiusura della Conferenza di Servizi, registrato al Prot. n. 7812, il quale recepisce tutti i pareri pervenuti e di seguito riportati:

1. Parere Asur prot. n. 6571 del 03/06/2021:

SI RIPORTA DI SEGUITO SOLO IL DISPOSITIVO – IL PARERE INTEGRALE VERRÀ ALLEGATO AL PRESENTE VERBALE

alla luce di quanto sopra, questa U.O.C., per quanto di competenza, ribadendo che:

- la Verifica della compatibilità urbanistica compete all'Organo Tecnico Comunale
- il presente parere non entra nel merito dei progetti architettonici da realizzare né dei parametri edilizi ed urbanistici individuati nelle NTA, e che comunque qualsiasi realizzazione deve attenersi alle specifiche norme edilizie e igienico sanitarie di settore,

esprime **PARERE FAVOREVOLE**, alla Variante parziale al P.R.G. in c.da Vallimestre riguardante la delocalizzazione del fabbricato gravemente danneggiato dagli eventi sismici che si sono verificati a far data 24 agosto 2016 con le seguenti precisazioni:

1. Relativamente allo smaltimento delle acque reflue si ricorda che con nota prot. 231458\15/05/20081R_MarcheIGRMITRA_08IP il Servizio Ambiente della Regione Marche, ha evidenziato la necessità che "le espansioni urbanistiche siano autosufficienti per il trattamento dei reflui urbani, nonché che non possano essere autorizzati ulteriori scarichi domestici in fognatura quando non adeguatamente trattati", per cui dovranno essere individuate soluzioni "efficienti", che consentano il rispetto delle prescrizioni di cui all'Ali. 5 del D.Lgs 152/06 per gli insediamenti non collegabili all'impianto di depurazione centralizzato;
2. Dovranno essere rispettate le fasce di rispetto stradale;
3. Rispetto L.122/89
4. Dovranno essere rispettati i limiti imposti dal Piano di Classificazione Acustica Comunale;
5. E' fortemente auspicabile l'utilizzo di fonti integrative/alternative per l'alimentazione degli impianti termici/elettrici al fine di ridurre l'impatto ambientale e favorire il risparmio energetico;
6. Durante le fasi di cantiere non si dovranno creare polverosità e rumore tali da creare nocummento al vicinato e all'ambiente; eventuali sbancamenti e riporti non dovranno determinare alterazioni della stabilità della zona. L'attività cantieristica deve rispettare quanto previsto nel DLgs 81/08 s.m.i.

Preso atto inoltre che come indicato nella nota di Prot. n. 6091 del 21.05.2021 del Comune di San Ginesio, ai sensi della Legge Regionale Marche 02/08/2017, n. 25 l'istituto della VAS è reso all'interno della conferenza servizi;

Visto che:

- la variante non ricade all'interno del perimetro del parco nazionale dei Monti Sibillini;
- la variante non ricade negli ambiti di tutela ai sensi del Decreto Legislativo 42/2004;
- L'area non ricade in zona sottoposta a vincolo idrogeologico di cui il R.D.L. 3267/23;
- L'area non ricade in aree ZPS e/o SIC, per la quale si ritiene valutazione di incidenza ai sensi dell'art. 5 del DPR n. 357/97 e s.m.i.;
- la variante è conforme al PTC in quanto non interferisce con ambiti ai quali sono associate norme del piano ostantive all'intervento;
- Le Norme di Attuazione del PAI non risultano ostantive all'intervento di progetto;
- La variante è conforme ai contenuti dell'art. 10 della L.R. 22/2011 in quanto la verifica preliminare della compatibilità idraulica (DGR 53/2014) ha consentito di accertare che la zona in esame non è interessata da fenomeni di dinamica fluviale di corsi d'acqua;
- L'intervento in oggetto tiene conto della vocazione dell'area, nel rispetto sostanziale dei valori ambientali e paesaggistici presenti. Per l'attuazione della presente variante parziale sono state condotte le necessarie verifiche in ordine alle prescrizioni di base permanenti contenute nel PPAR;
- l'area in oggetto risulta ubicata in zona priva di ambiti di tutela dei caratteri botanico - vegetazionali;
- L'area in oggetto risulta ubicata in zona priva di ambiti di tutela;
- Da un'analisi della zona e dei parametri d'interesse si ritiene opportuno che sia mantenuta la stessa classificazione acustica già assegnata, senza nessuna modifica sostanziale introdotta dalla variante in oggetto;

- *Le analisi condotte e descritte nel documento di screening per la verifica di assoggettabilità del piano alla Vas consentono di affermare che i potenziali impatti negativi sulle componenti ambientali e antropiche derivanti dall'attuazione della variante al PRG in oggetto, saranno nulli in quanto come già ribadito la variante consiste in una modifica alla destinazione d'uso pur mantenendo la quantità volumetrica già presente;*
- *Dalle valutazioni sopra esposte, si evince che la variante risulta coerente con le disposizioni in materia ambientale e paesaggistica vigenti, non contrasta con i piani e le normative di tutela ambientale e paesaggistica vigenti e non determina in nessun modo impatti negativi sul patrimonio ambientale, paesaggistico e dei beni culturali;*
- *il proponente ritiene che la variante in oggetto possa esser esclusa dalla Valutazione Ambientale Strategica*

*questa U.O.C., per quanto di competenza, non rilevando la possibilità di impatti significativi sulla Salute Pubblica, ritiene che **la Variante in oggetto possa essere Esclusa dall'Assoggettabilità alla VAS.***

2. Tennacola s.p.a. (parere prot. n. 6788 del 08/06/2021):

In riferimento alla richiesta in oggetto, esaminata la documentazione tecnica relativa alla delocalizzazione e nuova costruzione di un edificio abitativo, si comunica che non ci sono interferenze con le condotte idriche e fognarie da noi gestite, pertanto Tennacola SpA rilascia parere favorevole all'esecuzione dell'opera.

La richiesta di allaccio alla rete idrica, dovrà essere redatta tramite domanda di erogazione dei servizi su apposito modulo predisposto dal Tennacola Spa, come previsto dal vigente contratto di fornitura del servizio idrico integrato.

Per quanto riguarda la pubblica fognatura, si ricorda che l'area in oggetto non è servita da collettori fognari comunali, pertanto le nuove costruzioni dovranno auto munirsi di sistemi di trattamento privato che rispettino le normative in vigore chiedendo le autorizzazioni necessarie alle autorità competenti.

In ogni caso, la Scrivente Società si riserva di valutare gli elaborati progettuali al momento della progettazione delle opere di urbanizzazione con osservazioni puntuali in merito alla soluzione esecutiva scelta.

3. Provincia di Macerata, Contributo di competenza per la procedura di verifica di assoggettabilità a VAS prot. n. prot. n. 7402 del 22/06/2021;

Con riferimento alla variante in oggetto, dall'esame del rapporto preliminare e della documentazione trasmessa dal Comune di San Ginesio con nota prot. n. 6091 del 21/05/2021, acquisita in data 24/05/2021 con prot. n. 13227 e nota prot. n. 7177 del 16/06/2021 acquisita con prot. n. 15575 del 16/06/2021, questo Settore, quale soggetto competente in materia ambientale, esprime quanto segue:

preso atto che la variante al vigente PRG si rende necessaria per delocalizzare la volumetria di un fabbricato, pari a 681,75 mc, gravemente danneggiato dagli eventi sismici del 2016, ubicato in c.da Vallimestre nel Comune di San Ginesio su un'area di 300 mq situata nella stessa località, catastalmente distinta al foglio n. 28 particella n. 5;

la variante si sostanzia nella trasformazione urbanistica della suddetta area, classificata nel vigente PRG parte "Zona Agricola E1 Aree con grado di pericolosità geologico alto e aree di versante in dissesto a pericolosità medio-moderata" (artt. 21 bis, 23, 26 NTA di PRG) e parte "Zona agricola E4 – Aree inedificabili" (artt. 21 bis, 25 bis, 26, 56 NTA di PRG) in una nuova zona denominata "E-nb1 - Zona agricola normale – Area delocalizzazione edificio sisma 2016", disciplinata dal nuovo art. 22 bis che recita:

In tale area è consentita la delocalizzazione della volumetria esistente sul foglio n. 29 particella n. 464, fatti salvi gli eventuali ampliamenti volumetrici realizzabili ai sensi della L.R. n. 22/2009 e ss.mm.ii. nel periodo di vigenza della suddetta legge.

Le distanze dai confini vengono regolamentate nel seguente modo:

- distanza dai confini con la Strada Provinciale Ginesina – Faleriense: 20 metri;

- distanza dai confini con l'area distinta al foglio n. 28 particella n. 4: 5 metri;
- distanza dai confini con l'area distinta al foglio n. 28 particella n. 6: 5 metri.
E' consentita l'edificazione a distanze inferiori a quelle sopra indicate, fino al confine con le aree distinte al foglio n. 28 particelle n. 4 e n. 6, previa espressa autorizzazione alla deroga delle suddette distanze rilasciata dai confinanti stessi.

Per l'edificio è prescritta un'altezza massima pari a 7,50 metri.

Le trasformazioni dello stato dei luoghi dovranno avvenire previa esecuzione di indagini nel rispetto del D.M. LL.PP. 11 marzo 1988 e nel rispetto delle vigenti normative tecniche sulle costruzioni in zona sismica. dove è consentita la delocalizzazione delle volumetrie esistenti sull'area distinta al foglio n. 29 particella n. 464 oggetto di demolizione e ricostruzione, fatti salvi gli eventuali ampliamenti volumetrici consentiti dalla L.R. n. 22/2009 e ss.mm.ii.

relativamente alla possibilità di costruire fino al confine previsto dalla norma della zona E-nb1 si rileva che negli atti sottoscritti con le proprietà confinanti ad ovest è stata accordata una distanza minima di 2 metri dal confine, mentre ad est fino al confine;

relativamente ai rapporti nella variante con le previsioni dei piani sovraordinati, del PAI e del sistema vincolistico si rileva che:

- l'area di variante è contraddistinta nel PRG da un Crinale di Classe 2 con Ambito di tutela di cui all'art. 51 delle NTA di PRG mentre risulta esterna all'ambito di tutela del Versante con pendenza assoluta superiore al 30% come verificato nello stralcio della Tav. i-SA/A-Tavola sintesi PPAR attiva sottosistema geomorfologico sottosistema botanico vegetazionale riportato nell'elaborato "Allegato B" e come si evince dal rilievo topografico eseguito riportato nell'apposito allegato grafico;

- l'area di variante ricade del versante in dissesto cartografato dal PAI con codice F-19-1169 a cui stata attribuita una pericolosità P1 ed un rischio R1 (PAI Vigente) e successivamente R2 (PAI Aggiornamento 2016);

le risultanze dell'indagine geologica a firma del Dott. Geol. Giammaria Vecchioni riportano che l'area è geomorfologicamente stabile, caratterizzata da terreni aventi discrete proprietà fisico-meccaniche e non presenta particolari criticità idrogeologiche, pertanto, i dati rilevati nella campagna geognostica, non pongono limiti alla fattibilità geologica dell'intervento. Il geologo ha inoltre asseverato la compatibilità tra lo strumento di pianificazione e le pericolosità idrauliche presenti, secondo i criteri stabiliti dalla DGR n. 53 del 27/01/2014, ai sensi dell'art. 10, comma 4 della LR 22/2011:

- l'area di variante non è soggetta ai vincoli di tutela paesaggistica di cui al D.Lgs. 42/2004. Verificato che, secondo quanto illustrato al paragrafo 5 della "Relazione Tecnica di Verifica di Assoggettabilità a VAS", l'attuazione della variante non comporterà possibili effetti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale, questa Amministrazione, per quanto di competenza, ritiene che la variante proposta possa essere esclusa dalla procedura di VAS subordinatamente al recepimento delle seguenti prescrizioni:

1) ai fini del mantenimento delle relazioni paesaggistiche del nuovo edificio con il paesaggio circostante l'intervento dovrà essere eseguito con tipologia, materiali, elementi decorativi e piantumazioni in armonia con gli insediamenti tradizionali del paesaggio rurale;

2) la nuova previsione andrà individuata nel PRG (zonizzazione e legenda) con la campitura di colore azzurro prevista per la zona E agricola normale e con la sigla nb1;

3) la norma della nuova zona E-nb1 andrà integrata riportando la volumetria esistente di 681,75 mc., inoltre andranno eliminate le parole fino al confine con le aree distinte al foglio n. 28 particelle n. 4 e n. 6 in quanto si rinvia alle distanze già accordate dalle proprietà confinanti negli atti sottoscritti tra le proprietà.

4. Provincia di Macerata (Decreto Presidenziale n. 131 Del 23/06/2021);

SI RIPORTA DI SEGUITO SOLO IL DISPOSITIVO – IL PARERE INTEGRALE VERRÀ ALLEGATO AL PRESENTE VERBALE

IL PRESIDENTE

Esaminato il sopra riportato documento istruttorio;

Ritenuto di condividere le motivazioni e di fare integralmente propria la proposta di decreto con esso formulata;

Visto che sulla proposta di decreto sono stati resi i pareri in applicazione analogica dell'art. 49, 1° comma del D.Lgs. n. 267/2000 integralmente riportati nel presente atto ai sensi dell'art. 77 del vigente Statuto Provinciale;

DECRETA

- I) *DI FORMULARE, ai sensi dell'articolo 2, comma 3 della Legge Regionale 2/8/2017 n. 25 e dell'art. 30 della Legge Regionale 05/08/1992 n. 34, le seguenti osservazioni sulla "Variante parziale al PRG per la delocalizzazione di un edificio colonico gravemente danneggiato dal sisma 2016" disposta dal Comune di San Ginesio, fatto salvo il parere favorevole che la Regione Marche P.F. Tutela del Territorio di Macerata rilascerà in sede di conferenza dei servizi decisoria:*
 - 1) *prima dell'adozione della variante urbanistica gli elaborati siano aggiornati con le modifiche appresso indicate:*
 - a) *la nuova previsione andrà individuata nel PRG (zonizzazione e legenda) con la campitura di colore azzurro prevista per la zona E agricola normale e con la sigla nb1;*
 - b) *la norma della nuova zona E-nb1 andrà integrata riportando la volumetria esistente di 681,75 mc., inoltre andranno eliminate le parole fino al confine con le aree distinte al foglio n. 28 particelle n. 4 e n. 6 in quanto si rinvia alle distanze già accordate dalle proprietà confinanti negli atti sottoscritti tra le proprietà;*
 - 2) *gli elaborati della variante siano aggiornati con le modifiche conseguenti al recepimento delle osservazioni sopra indicate e dei pareri eventualmente espressi dagli altri Enti.*
- II) *di comunicare al Comune di San Ginesio il presente atto in sede di conferenza dei servizi decisoria del 28/06/2021;*
- III) *di invitare il Comune di San Ginesio a trasmettere alla Provincia e alla Regione copia della deliberazione di approvazione della variante in oggetto entro novanta giorni dall'approvazione della stessa, ai sensi dell'art. 30, comma 5, della L.R. 34/1992;*
- IV) *di dare atto che il presente provvedimento non sostituisce nessun altro parere o autorizzazione occorrente per l'attuazione di quanto in oggetto;*

PRESO ATTO che in data 29/06/2021 Regione Marche - **SERVIZIO TUTELA, GESTIONE e ASSETTO del TERRITORIO P.F. Tutela del territorio di MACERATA**, con nota assunta al prot. n. 7712, ha trasmesso il parere ex art. 89 DPR 380/2001, di seguito riportato:

È stata esaminata, ai sensi dell'art. 89 del D.P.R. 380/2001 e per le valutazioni sulla Compatibilità idraulica, la documentazione trasmessa dal Comune di San Ginesio con nota 6091 del 21/05/2021, ns. prot. n. 604711 del 24/05/2021 relativa alla Variante parziale per la delocalizzazione di un edificio colonico gravemente danneggiato dal sisma 2016 secondo quanto previsto dalla LR 25/2017.

La variante parziale propone la trasformazione urbanistica di un'area, distinta catastalmente al foglio n. 28 particella n. 5 nel Comune di San Ginesio, attualmente destinata in parte a Zona Agricola Normale-E ed in parte in zona agricola E1 in una nuova zona denominata "E-nb1- Zona agricola normale -area delocalizzazione sisma 2016", al fine ricostruire un edificio danneggiato dagli eventi sismici del 2016.

Alla richiesta di parere sono allegati gli elaborati tecnici a firma dell'ing. Giammario Ottavi ; la Relazione Geologica è stata redatta dal dott. geol. Giammaria Vecchioni

Visto l'art. 89 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380;

Visti i contenuti delle Circolari della Regione Marche n.14 e n.15 del 28.08.1990;

Viste le Norme Tecniche delle Costruzioni approvate con il D.M. 17 gennaio 2018;

Viste la LR 22 del 23 novembre 2011 e la DGR 53/2014.

Conformità geomorfologica (parere ai sensi dell'art. 89 del D.P.R. 380/2001)

Rilevato che

-
dall'esame del vigente Piano per l'Assetto Idrogeologico della Regione Marche risultano interferenze con un dissesto individuato con il cod. F 19 1169 avente un grado di pericolosità pari a P1;

-
dalla Relazione geologica si evince che:

- l'area di variante è un'area geomorfologicamente stabile, caratterizzata da terreni aventi discrete proprietà fisico meccaniche, che non presenta particolari criticità idrogeologiche - "Le attuali condizioni del sottosuolo non hanno subito e non subiranno variazioni significative e, pertanto, non vengono individuati particolari limiti da imporre al progetto - all'area viene associata una pericolosità geologica MEDIO BASSA in relazione a probabili fenomeni di amplificazione dovuta a differente risposta sismica tra substrato e copertura.

Tutto ciò premesso:

si esprime parere favorevole ai sensi dell'art.89 del D.P.R. 380/2001, per la Variante parziale per la delocalizzazione di un edificio colonico gravemente danneggiato dal sisma 2016 secondo quanto previsto dalla LR 25/2017 in località Vallimestre, trasmessa dal Comune di San Ginesio con nota 6091 del 21/05/2021, ns. prot. n. 604711 del 24/05/2021, con le seguenti prescrizioni:

- il progettista dovrà valutare la necessità di effettuare ulteriori indagini geognostiche ai fini della caratterizzazione e modellazione geotecnica; le opere fondali dovranno interessare terreni con adeguate caratteristiche geotecniche, capaci di assorbire i carichi indotti dal nuovo manufatto, per la loro progettazione e verifiche ci si dovrà attenere a quanto stabilito nelle Norme Tecniche per le costruzioni approvate con DM del 17/01/2018; dai risultati ottenuti dovrà essere stabilita la tipologia di fondazioni più idonea;
- per la progettazione dell'edificio, il tecnico incaricato dovrà valutare, ai fini della definizione dell'azione sismica di progetto, l'applicabilità dell'approccio semplificato (parag. 3.2.2 NTC 2018) oppure la necessità di effettuare la Risposta Sismica Locale; tali valutazioni dovranno comunque tenere conto dei risultati della microzonazione sismica di terzo livello del Comune di San Ginesio;
- il progetto delle opere di urbanizzazione dovrà essere corredato anche dal progetto del sistema per il mantenimento dell'invarianza idraulica; il dimensionamento delle opere dovrà essere effettuato in relazione a tutte le nuove superfici impermeabili e semipermeabili come previsto della D.G.R. n. 53/2014.

Verifica di compatibilità idraulica, di cui all'art.10 della L.R. 22/2011 e della DGR 53/2014.

La verifica di compatibilità idraulica della variante è stata effettuata da parte del dott. geol. Giammaria Vecchioni, iscritto all'Ordine dei geologi delle marche Albo Sezione A nr.503, in ragione delle indicazioni di cui ai paragrafi 2.2 (ambito di applicazione) e 2.4.1 (livelli della verifica di compatibilità idraulica) delle indicazioni tecnico-pratiche allegate alla D.G.R. n.53 del 27/01/2014;

Considerato quanto relazionato dal dott. geol. Giammaria Vecchioni, si concorda:

- con il livello di approfondimento dell'analisi scelto in conformità al Titolo II, paragrafi 2.2 (ambito di applicazione) e 2.4.1 (livelli della verifica di compatibilità idraulica) delle indicazioni tecnico-pratiche allegate alla D.G.R. n.53 del 27/01/2014;
- con le valutazioni effettuate in sede di verifica della compatibilità idraulica.

Tutto ciò premesso, si ritiene che la trasformazione urbanistica riguardate il Comune di San Ginesio di che trattasi, sia compatibili con il regime idraulico dei corsi d'acqua presenti nel territorio interessato.

Le nuove opere dovranno assicurare il perseguimento del principio di invarianza idraulica ai sensi della L.R. 22/2011 e secondo i criteri dettati dalla Delibera già richiamata; la verifica del rispetto di tali prescrizione è di competenza dell'Ente che rilascia il titolo abilitativo alla realizzazione delle opere.

Le presenti valutazioni dovranno essere allegate all'atto di adozione della variante urbanistica.

DATO ATTO che i pareri sopra riportati sono stati trascritti dagli originali pervenuti al Comune di San Ginesio, confermando però in ogni caso la validità esclusiva degli atti originali al fine di evitare errori e omissioni che possono scaturire da una errata trascrizione e che questi saranno inviati al progettista della variante per la redazione dell'Elaborato ricognitivo e ai SCA in ogni fase futura del procedimento della verifica di assoggettabilità;

DATO ATTO che le prescrizioni ed osservazioni espresse dai vari SCA in sede di Conferenza dei Servizi dovranno essere recepite e confluire all'interno di un elaborato ricognitivo che andrà ad aggiungersi al progetto di Variante Urbanistica da adottare;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 2 comma 7 della L.R. 02 agosto 2017 n. 25, il comune è autorità competente (AC) nel procedimento di valutazione ambientale strategica (VAS);

RITENUTO sulla base dei pareri espressi dai Soggetti Competenti in Materia Ambientale (SCA), di poter escludere il progetto di variante urbanistica al PRG dalla procedura di VAS;

RILEVATA la necessità che gli elaborati di progetto vengano aggiornati e adeguati alle prescrizioni impartite dai vari SCA all'interno della Conferenza dei Servizi;

Visto tutto quanto sopra esposto

DETERMINA

1. La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. Sulla base dei pareri espressi dai Soggetti Competenti in Materia Ambientale (SCA), di ESCLUDERE la *“VARIANTE PARZIALE AL P.R.G. PER LA DELOCALIZZAZIONE DI UN EDIFICIO COLONICO GRAVEMENTE DANNEGGIATO DAL SISMA 2016”*, alla procedura di VAS;
3. Di trasmettere ai progettisti il verbale della Conferenza di Servizi nonché tutti i pareri in versione integrale necessari per la redazione dell'Elaborato Ricognitivo;
4. Di dichiarare concluso il procedimento di assoggettamento a VAS per la *“VARIANTE PARZIALE AL P.R.G. PER LA DELOCALIZZAZIONE DI UN EDIFICIO COLONICO GRAVEMENTE DANNEGGIATO DAL SISMA 2016”*;
5. Di provvedere tempestivamente a pubblicare il presente atto di conclusione del provvedimento per 30 giorni sull'albo pretorio del sito web del comune di San Ginesio;

Visto attestante la regolarità dell'istruttoria.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

f.to -----

Il presente atto viene sottoscritto dal responsabile del servizio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

f.to MARCELLI SERGIO

Sul presente provvedimento, appone il VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA ai sensi dell'art. 151 comma 4 del D. Lgs. N. 267;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

f.to Del Bello Giulio

Lì

N. reg.

Della suddetta determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 gg. Consecutivi.

Lì 05-08-2021

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

f.to MARCELLI SERGIO

Per copia conforme all'originale.

Lì 05-08-2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

MARCELLI SERGIO
